

LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1980, N. 9

**Modifiche alla Legge regionale 16 luglio 1972, n. 15,
modificata dalla Legge regionale 2 settembre 1974, n. 7 –
Norme sull'iniziativa popolare nella formazione
delle leggi regionali e provinciali^{1 2}**

Art. 1

*(omissis)*³

Art. 2

*(omissis)*⁴

Art. 3

*(omissis)*⁵

*(omissis)*⁶

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹ In B.U. 10 giugno 1980, n. 31.

² I commi non sono numerati così come riportati nel B.U. sopra citato.

³ Sostituisce gli artt. 4 e 5 della l.r. 16 luglio 1972, n. 15.

⁴ Modifica l'art. 7 della l.r. 16 luglio 1972, n. 15.

⁵ Modifica il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 16 luglio 1972, n. 15, come modificato dall'articolo unico della l.r. 2 settembre 1974, n. 7.

⁶ Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 16 luglio 1972, n. 15.